



Statuto della Uiltec



STATUTO DELLA UILTEC

PARTE PRIMA LE NORME GENERALI

TITOLO I

La denominazione, la sede, i principi, gli scopi e le attività

Art. 1

Denominazione e sede

L'Unione Italiana Lavoratori del Tessile, Energia e Chimica (d'ora innanzi e per tutti gli atti ufficiali "**UILTEC**"), con sede in Roma, è il Sindacato unitario, democratico e laico delle lavoratrici e dei lavoratori occupati nelle seguenti Aree Produttive: Tessile, Manifatturiero, Calzature e collegati; Energia, Gas e Acqua; Chimica e Farmaceutica.

Il Regolamento di Attuazione dettaglia gli ambiti ed i settori produttivi nei quali la UILTEC esercita la funzione sindacale negli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti.

Art. 2

Adesioni nazionali e sovranazionali

La UILTEC, quale Unione Nazionale di Categoria, è articolazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) e, per suo tramite, aderisce in sede internazionale, alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) Europea e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) ed, a titolo proprio, in sede europea e mondiale, alla Industrial European Trade Union ed alla Industrial Global Union.

Art. 3

Principi istitutivi

La UILTEC è indipendente sia sul piano politico che organizzativo da qualsiasi influenza di governo, di partiti politici e di confessioni religiose. Ispira la sua azione programmatica alla difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali ed etici, sempre nel rispetto dei principi di democrazia e libertà, delle proprie iscritte e dei propri iscritti e più in generale di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori nonché dei cittadini tutti. Tutela e promuove l'uguaglianza e dei diritti e dei doveri delle lavoratrici e dei lavoratori nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, identità di genere, orientamento sessuale, diversa abilità, cultura e formazione politica, diversità professionale, sociale ed interessi.

Art. 4

Scopi

La UILTEC rappresenta e tutela ad ogni livello ed in ogni sede, anche europea ed internazionale, gli interessi morali, giuridici ed economici delle lavoratrici e dei lavoratori occupati nei settori di propria competenza nei confronti di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, autorità ed amministrazione, nonché di qualsivoglia organizzazione economica e sociale. A tal fine svolge l'attività di contrattazione delle condizioni economiche e normative disciplinanti qualsiasi aspetto dei contratti di lavoro con le associazioni rappresentative della parte datoriale e con i datori di lavoro.

Promuove la concertazione ed il confronto con le istituzioni sia a livello locale che nazionale ed internazionale, coordinandosi con l'azione complessiva della UIL.

La UILTEC elabora in modo autonomo e democratico le proprie posizioni politiche ispirandosi agli interessi generali delle lavoratrici e dei lavoratori ed ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana cogliendo tutte le sollecitazioni provenienti dal mondo del lavoro e della società.

La UILTEC, affermando la propria rappresentatività, la capacità di iniziativa e di mobilitazione, allo scopo di perseguire il miglioramento delle condizioni lavorative di ogni lavoratrice ed ogni lavoratore richiamandosi ai principi dello Statuto della UIL, si propone di intervenire per la modifica dell'organizzazione economica e sociale e per contribuire a realizzare la giustizia sociale ed il progresso sociale ed economico del Paese nel contesto Europeo.

A tal fine si prefigge di:

- a) assicurare la presenza del Sindacato in ogni luogo di lavoro rientrante nel proprio raggio di competenza e di azione;
- b) realizzare per le lavoratrici ed i lavoratori migliori condizioni di lavoro e di vita;
- c) promuovere l'elevazione del livello culturale e professionale dei lavoratori attraverso la creazione e/o l'utilizzazione di circoli culturali, giornali, riviste ed altri strumenti di informazione, organizzando corsi professionali ed iniziative per il tempo libero;
- d) promuovere il coinvolgimento di tutti i cittadini e soprattutto dei lavoratori organizzati in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della legislazione sociale, nonché la realizzazione degli interessi collettivi ed individuali nel mondo del lavoro, nella prospettiva di un costante progresso dei sistemi di stato sociale e di effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche;
- e) promuovere l'unità e la coscienza associativa delle lavoratrici e dei lavoratori, in modo da rafforzare la coesione sociale e l'integrazione civile tra i medesimi e gli inoccupati, i disoccupati, gli immigrati, contrastando il disagio sociale e l'emarginazione e facendo proprie le istanze delle parti più deboli anche in relazione ai mutamenti politici, economici e sociali;
- f) promuovere il principio delle pari opportunità e favorire gli obiettivi delle politiche di genere contrastando ogni forma di discriminazione delle donne e favorendone la presenza ed il coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nella vita del sindacato;
- g) studiare le problematiche economiche, sociali e del lavoro relative ai settori di intervento garantendo forme di comunicazione, sia all'interno della collettività tutelata che all'esterno, ritenute più idonee al raggiungimento dello scopo del progresso economico e sociale e del miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori;
- h) difendere il diritto alla salute quale bene primario delle lavoratrici e dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni e realizzare iniziative tecniche, economiche, culturali che tendano al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla sicurezza del lavoro tenuto conto delle prescrizioni normative vigenti;
- i) promuovere in ogni sede qualsiasi iniziativa concernente l'istruzione, la formazione, l'aggiornamento professionale, l'attività di centri studi, l'organizzazione e la partecipazione a iniziative di dibattito ed approfondimento;
- j) favorire e promuovere iniziative di solidarietà e cooperazione a livello internazionale mediante la collaborazione con altre organizzazioni sindacali e sociali in altri Paesi.

La UILTEC persegue tali scopi direttamente o per mezzo di apposite strutture, associazioni, fondazioni, enti o società di emanazione e/o partecipate ed esercita ogni

altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento o disposizione, contratto collettivo nazionale, di ambito territoriale, di settore produttivo o aziendale.

Per il perseguimento degli scopi prefissi, la UILTEC si impegna in un confronto interno costante ed a tutti i livelli con gli Organi, i Dirigenti, le articolazioni ed i singoli comparti e, all'esterno, con le stesse strutture della UIL nonché con le sue omologhe Categorie Sindacali di CGIL e CISL, nella determinazione a perseguire, pur nella valorizzazione del pluralismo sindacale, l'obiettivo dell'unità sindacale.

La UILTEC si richiama e fa propri i contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta Sociale Europea e della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Art. 5 **Attività**

La UILTEC, considerando l'unità sindacale della categoria e la propria compattezza interna, valore ed obiettivo strategico nonché fattore determinante per il rafforzamento del suo potere contrattuale, al fine di perseguire le finalità istituzionali indicate all'art. 4 con la più ampia autonomia politico-sindacale, organizzativa, amministrativa e finanziaria, si impegna a:

- a) organizzare le lavoratrici ed i lavoratori di tutti i comparti afferenti alla UILTEC promuovendone la partecipazione attiva mediante azioni tese all'affermazione dei diritti ed interessi in qualsiasi contesto;
- b) perseguire un continuo coordinamento con gli indirizzi della politica sindacale della UIL aderendo peraltro, per suo tramite o anche direttamente, ad organismi internazionali di rappresentanza del lavoro;
- c) assistere le proprie strutture nell'azione sindacale predisponendo tutti i supporti necessari allo scopo e curare l'attuazione degli indirizzi categoriali a tutti i livelli di organizzazione mediante l'azione contrattuale e la regolamentazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina dei contratti di lavoro;
- d) promuovere e realizzare, anche mediante la costituzione di fondazioni ed altri soggetti associativi e societari, attività di natura editoriale e di comunicazione, per l'informazione e formazione professionale continua dei lavoratori e dei cittadini, attività di studio, ricerca ed elaborazione su tematiche di interesse sociale, economico, politico, sindacale e lavoristico;
- e) favorire la fornitura di servizi ai cittadini da parte di fondazioni, associazioni, enti e società della UIL quali l'assistenza e la tutela in materia di diritti previdenziali, l'assistenza fiscale, la tutela dei diritti degli inquilini, dei consumatori, di contrasto ad ogni forma di violenza e di quant'altro possa essere considerato strategico ai fini del perseguimento degli obiettivi e scopi istituiti propri, impegnandosi anche in questo modo a dare concretezza all'obiettivo di essere, la UIL, il Sindacato dei cittadini;
- f) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con la UILTEC che operino per la difesa dei lavoratori e che si ritrovino nei principi istitutivi della UILTEC;
- g) svolgere le attività formative e di aggiornamento dei soggetti formatori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché le attività divulgative al fine della promozione della salute, della tutela e della prevenzione in ogni contesto lavorativo;

h) concorrere ad eliminare ogni fattore che limiti il ruolo delle donne nella società e che le ostacoli nell'esercizio del diritto al lavoro ed all'accesso a tutti i livelli professionali, promuovendo adeguate politiche di genere che possano garantire, tra l'altro, effettiva parità retributiva e di carriera;

i) favorire azioni comuni tra la propria organizzazione e le omologhe appartenenti alla CGIL, alla CISL, considerando pur, nella valorizzazione del pluralismo sindacale, l'unità sindacale un valore ed un obiettivo strategico fondamentale.

L'elenco di attività e scopi sopra indicati si intende formulato a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la UILTEC può porre in essere qualsiasi iniziativa ed attività sia nell'interesse delle iscritte degli iscritti che di tutte le lavoratrici e lavoratori e dei cittadini in genere.

La UILTEC può, inoltre, svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come prefissati dal presente Statuto, ivi comprese quelle effettuate con i pagamenti di corrispettivi specifici dei soci, associati o partecipanti e, nei casi previsti dalla legge, di terzi. Qualsiasi attività svolta dalla UILTEC non si considera commerciale ed usufruisce delle agevolazioni fiscali nei limiti e nelle condizioni poste dalla legge. A tal fine, la UILTEC si conforma alle seguenti clausole:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, per qualunque causa, alla UIL o ad altro soggetto sindacale, come specificato al comma 2 dell'art. 60.

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario. La UILTEC, nello svolgimento dei compiti e delle attività presenti negli artt. 4 e 5, si conforma al D. lgs. 196/2003 e successive modifiche in ordine alla protezione dei dati personali sensibili.

TITOLO II

Il rapporto associativo

Art. 6 **Iscrizione**

Possono iscriversi alla UILTEC le lavoratrici ed i lavoratori che prestano la loro opera presso soggetti che esercitano l'attività lavorativa nei settori produttivi indicati nell'art. 1 dello Statuto, che ne condividano gli scopi e che abbiano:

a) Sottoscritto impegno al versamento della quota di iscrizione al Sindacato tramite delega al datore di lavoro al fine del pagamento del relativo importo;

b) Versato la quota di iscrizione direttamente al Sindacato.

Art. 7 **Tesseramento e quote associative**

La Struttura della UILTEC che gestisce le procedure di tesseramento, decide sull'iscrizione. In caso di contestazione, decide inappellabilmente la Segreteria Nazionale UILTEC.

L'iscrizione così come sopra effettuata vincola l'iscritto al rispetto del presente Statuto e ad ogni eventuale disposizione attuativa e comporta di norma una trattenuta mensile. Essa è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è

periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata con le procedure e modalità previste nei contratti di lavoro applicati.

Le iscritte e gli iscritti, non in regola con i pagamenti della quota associativa, non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Art. 8

Diritti e doveri degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla UILTEC hanno pari diritti. Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità di ognuno nei rapporti reciproci.

I rapporti interni alla UILTEC si fondano sui principi della democrazia sindacale e della partecipazione.

Coloro che sono in regola con il versamento delle quote di iscrizione concorrono alla definizione della politica della UILTEC ed alla costituzione degli organi a tutti i livelli e, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, hanno diritto di:

- a) Concorrere alla formazione delle decisioni della UILTEC e di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo ritenuto utile;
- b) Partecipare ai Congressi della UILTEC in qualità di delegati dei livelli inferiori della struttura organizzativa;
- c) Esercitare l'elettorato attivo e passivo in relazione alla costituzione degli Organi della UILTEC a tutti i livelli della struttura organizzativa;
- d) Essere designati a rappresentare la UILTEC presso enti terzi;
- e) Avere accesso a tutte le informazioni riguardanti l'attività della UILTEC ai vari livelli della struttura organizzativa;
- f) Ricevere la tessera della UIL, con la caratterizzazione UILTEC, ed usufruire dei servizi e delle opportunità connesse all'iscrizione ad una grande organizzazione sindacale confederale.

Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- a) Versare regolarmente le quote associative nella misura fissata dai contratti collettivi o da accordi sindacali sottoscritti dalla UILTEC;
- b) Osservare il presente Statuto, i Regolamenti di Attuazione e le Delibere adottate dagli Organi;
- c) Contribuire al raggiungimento degli scopi della UILTEC;
- d) Non promuovere e/o partecipare ad attività di altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL;
- e) Non assumere, nell'esercizio delle funzioni direttive all'interno di qualsiasi delle strutture associative di ogni livello, decisioni contrastanti con le deliberazioni e gli indirizzi di politica sindacale assunti dai competenti Organi della UILTEC.

Art. 9

Seconda affiliazione

L'iscrizione alla UILTEC può altresì avvenire, nel rispetto dello Statuto della UIL, in forma collettiva mediante appositi accordi di seconda affiliazione da stipularsi tra la UILTEC ed altre associazioni che ne condividono gli scopi e che mantengono, comunque, una propria specifica autonomia organizzativa.

TITOLO III

Autonomia

Art. 10

Autonomia politica ed organizzativa

La vita e le scelte della UILTEC non devono essere determinate da pressioni esterne e non devono essere assolutamente una variabile dipendente dalle forze politiche.

L'autonomia politica ed organizzativa della UILTEC, ispirata da una cultura laica e riformista che trova il suo fondamento nei valori di fraternità, pluralismo, uguaglianza, tolleranza, spirito di solidarietà e rispetto delle pari opportunità, attraverso la partecipazione di tutti al confronto ed al dibattito politico, sociale ed economico, permette alle lavoratrici ed ai lavoratori di esprimersi senza alcun tipo di condizionamento.

Gli organi di qualsiasi livello della UILTEC devono avere sede autonoma presso le corrispettive sedi sindacali confederali della UIL o presso propri uffici, in locali che siano di proprietà o condotti in locazione. Non possono operare o avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche.

Art. 11

Confederalità

La UILTEC considera un valore la confederalità da intendersi quale appartenenza della Unione di categoria alla UIL, tale da consentire il contemperamento delle diverse istanze categoriali, il protagonismo nel territorio, il perseguimento del più ampio progetto di rappresentanza dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini tutti.

Gli iscritti alla UILTEC sono impegnati e devono concorrere all'iniziativa sindacale ed alle politiche organizzative della UIL, assolvendo a funzioni e/o assumendo cariche negli Organi di qualsiasi livello della UIL e delle altre Unioni Nazionali di Categoria, previo il consenso della Segreteria Nazionale, con la finalità di contribuire alla crescita della UIL, al presidio del territorio e di ogni contesto di lavoro.

La Segreteria Nazionale, su input dei livelli regionali e territoriali, ha la facoltà di consentire a lavoratori o pensionati iscritti ad altra Unione di Categoria appartenente alla UIL di ricoprire incarichi ed assumere responsabilità all'interno della UILTEC, qualora ciò possa determinare un potenziamento politico-organizzativo della Categoria.

PARTE SECONDA

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA ED ORGANI

TITOLO I

Articolazione della struttura organizzativa

Art. 12

Classificazione delle articolazioni della struttura organizzativa

La struttura organizzativa della UILTEC si articola in distinti ed autonomi organismi associativi ai seguenti livelli:

- Nazionale
- Regionale
- Territoriale
- Di base nei luoghi di lavoro.

La UILTEC si avvale, dal punto di vista organizzativo, di specifiche articolazioni:

- a) Consulte o Coordinamenti, a livello Nazionale, Regionale e Territoriale;
- b) Strutture operative e dipartimenti del livello Nazionale, Regionale e Territoriale.

TITOLO II

Il Livello Nazionale

Art. 13

Il sindacato nazionale. Organi

Gli Organi della struttura nazionale sono:

- Il Congresso Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- L'Esecutivo Nazionale
- La Segreteria Nazionale
- Il Tesoriere Nazionale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale
- Il Collegio dei Probiviri Nazionale

Art. 14

Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il principale organo di guida della UILTEC cui sono conferiti i poteri deliberanti. E' composto dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi dei Sindacati Regionali UILTEC.

I componenti il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il Collegio Nazionale dei Probiviri uscenti partecipano al Congresso ma senza il diritto di voto, qualora non eletti delegati.

Il Congresso si svolge in via ordinaria ogni quattro anni e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richiedano i due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale o un terzo degli iscritti. Il Congresso è convocato in occasione della convocazione ordinaria o straordinaria del Congresso Nazionale Confederale della UIL.

Il Congresso Nazionale UILTEC, preliminarmente, definisce gli indirizzi politico-sindacali di carattere generale del sindacato. Ha inoltre i seguenti compiti:

- a) Esamina la situazione politica, organizzativa e finanziaria contenuta nella relazione presentata dalla Segreteria Nazionale e relativa a tutte le attività svolte dall'ultimo Congresso alla convocazione del nuovo;
- b) Elegge i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, dell'Assemblea Nazionale nonché i delegati partecipanti al Congresso Confederale della UIL;
- c) Delibera sulle modifiche eventuali al presente Statuto con le maggioranze indicate nel Regolamento di Attuazione;
- d) Approva la risoluzione finale ed eventuali altri documenti presentati al Congresso al fine di fissare impegni e definire la linea strategica del sindacato.

Il Consiglio Nazionale UILTEC, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del Congresso Nazionale, convocandolo, ne fissa la data, il luogo, l'ordine del giorno nonché modalità di svolgimento, di costituzione, di votazione, di determinazione delle maggioranze necessarie ai fini deliberativi (quorum) nel Regolamento Congressuale.

Art. 15

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, formato da componenti eletti dal Congresso Nazionale in un numero non superiore a 160 rispettando, al fine di garantire pluralismo e percorso democratico, un'equilibrata rappresentanza di genere, di età, di differenti ambiti regionali e territoriali e contesti lavorativi, è l'organo di direzione che garantisce e controlla l'applicazione dell'attuazione delle deliberazioni del Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, con decisione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può cooptare al proprio interno, fino ad un massimo del 5%, i Dirigenti Sindacali particolarmente rappresentativi che hanno diritto di voto nel Consiglio.

Può essere prevista la nomina del Presidente del Consiglio Nazionale, con i limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione confederali.

Partecipano con diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio dei Probiviri. Partecipano, senza diritto di voto ma con funzione consultiva, i componenti del collegio dei Revisori dei Conti, i componenti del Collegio dei Probiviri, i componenti indicati dalla UILTEC e nominati negli enti e fondi bilaterali nazionali nonché i responsabili di coordinamenti o dipartimenti nazionali.

I componenti del Consiglio Nazionale decadono automaticamente allorquando non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, ovvero per quattro riunioni non consecutive. Infine, decadono allorquando perdono il titolo di iscritti alla UILTEC, fermo restando la clausola del 3° comma dell'art. 11.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'Esecutivo Nazionale o la Segreteria lo ritenga necessario, ovvero qualora ne faccia richiesta due terzi dei suoi componenti.

Le modalità di composizione, convocazione, la validità delle riunioni, le caratteristiche di espressione del voto sono definite nel Regolamento di Attuazione.

Ha in particolare i seguenti compiti:

- a) Convoca il Congresso Nazionale fissandone le modalità di svolgimento;

- b) Guidare l'attività degli Organi a tutti i livelli della struttura organizzativa cooperando con gli stessi;
- c) Decide sulle questioni generali di assetto organizzativo;
- d) Stabilisce le linee guida per la realizzazione degli obiettivi indicati dal Congresso;
- e) Elege al proprio interno, con votazione separata e palese, il Segretario Generale, la Segreteria, il Tesoriere e l'Esecutivo Nazionale;
- f) Approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, il Regolamento di Attuazione ed eventuali sue modifiche.

Il Consiglio Nazionale può delegare proprie attribuzioni all'Esecutivo Nazionale.

Art. 16

L'Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è l'organo che cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale attuando le strategie politico-sindacali individuate dallo stesso per realizzare gli obiettivi e/o indirizzi indicati dal Congresso Nazionale.

E' un organo collegiale formato da un numero di componenti non superiore a 60 ricomprendendovi i componenti della Segreteria Nazionale ed il Tesoriere nonché i Segretari Generali dei Sindacati Regionali.

Partecipano ai lavori dell'Esecutivo Nazionale, con funzioni consultive senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio dei Probiviri nonché i responsabili di coordinamenti o dipartimenti nazionali e, ancora, i responsabili apicali di enti bilaterali di designazione UILTEC.

I componenti dell'Esecutivo Nazionale decadono automaticamente allorché non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, e saranno sostituiti dal Consiglio Nazionale. Inoltre decadono allorché cessano dalla carica ricoperta al momento della nomina e verranno sostituiti con i subentranti nella medesima carica, nel caso di componenti della Segreteria Nazionale, Tesoriere Nazionale o Segretario Generale dei Sindacati Regionali.

Le modalità di composizione, la validità delle riunioni, le caratteristiche di espressione del voto sono definite nel Regolamento di Attuazione.

L'Esecutivo si riunisce di norma ogni due mesi, ovvero ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario, ovvero ne faccia richiesta almeno due terzi dei suoi componenti, o nei casi previsti dalla legge, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Esecutivo Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) Promuovere lo sviluppo della UILTEC;
- b) Vigilare sull'attività di ogni struttura della UILTEC cooperando con essa nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- c) Provvedere alla organizzazione ed al funzionamento delle Consulte, dei Coordinamenti nonché delle strutture operative e dei Dipartimenti del livello nazionale coordinandone l'attività nei vari campi;
- d) Deliberare, su proposta della Segreteria Nazionale, sulla costituzione di specifiche articolazioni, Consulte o Coordinamenti di settore, di gruppo produttivo, di ambito tematico, nominandone i componenti e i responsabili, predisponendo altresì la loro regolamentazione;
- e) Nominare i componenti di espressione UILTEC negli Enti e Fondi Bilaterali Nazionali, su proposta della Segreteria Nazionale;

- f) Amministrare il patrimonio sociale della UILTEC approvando il bilancio consuntivo, il rendiconto finanziario ed il bilancio preventivo;
- g) Deliberare sulla ripartizione delle risorse economiche e dei contributi sindacali ai diversi livelli della struttura organizzativa;
- h) Adottare tutti i provvedimenti necessari a tutela dell'immagine della UILTEC e nei casi di violazioni delle norme del presente Statuto;
- i) Deliberare su tutte le questioni aventi carattere rilevante, compresi i provvedimenti verso gli iscritti esercitando la relativa azione disciplinare prevista nello Statuto;
- j) Decidere la gestione straordinaria delle strutture di cui all'Art. 52 ovvero la gestione amministrativa straordinaria di cui all'art. 54;
- k) Trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale;

Art. 17

La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è un organo collegiale eletto dal Consiglio Nazionale. E' formata dal Segretario Generale e da altri componenti il cui numero è fissato dall'Organo che la elegge e le modalità di scelta sono stabiliti dal Regolamento di Attuazione. Essa opera in modo collegiale, ferma restando la responsabilità individuale di ogni componente per quanto allo stesso attribuito, nel quadro degli orientamenti politico-sindacali indicati dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale curando l'esecuzione delle delibere dell'Esecutivo Nazionale.

Ogni suo componente ha il diritto di partecipare a qualsiasi congresso o riunione degli organi delle diverse strutture UILTEC e di prendervi parola.

Svolge i seguenti compiti:

- a) Assicura la continuità gestionale della UILTEC realizzando un rapporto sistematico con i Sindacati regionali, territoriali e Strutture di base nonché con le altre articolazioni della UILTEC;
- b) Delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza compresi i provvedimenti disciplinari e le gestioni straordinarie in tutti i casi in cui sia necessario salvaguardare l'immagine ed il ruolo della UILTEC. Tali deliberazioni, aventi carattere di straordinarietà, devono essere sottoposte all'esame dell'Organo competente per la necessaria ratifica;
- c) Provvede al funzionamento di tutte le articolazioni operative e dei Dipartimenti dell'Unione di categoria, delle Commissioni di lavoro coordinandone l'attività tenuto conto delle direttive dell'Esecutivo e del Consiglio Nazionale.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagini della UILTEC.

Art. 18

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della UILTEC nei confronti dei terzi ed in giudizio e può impegnarla, su mandato della Segreteria Nazionale, senza limitazione alcuna.

Viene eletto dal Consiglio Nazionale, cui propone i componenti della Segreteria, il Tesoriere, l'Esecutivo. Coordina i lavori della Segreteria Nazionale ed ha facoltà di delegare le proprie funzioni ad altro componente della Segreteria Nazionale in caso di impedimento o assenza.

Art. 19

Il Tesoriere Nazionale

Il tesoriere è il garante del controllo della compatibilità tra le risorse finanziarie disponibili e le spese. Gestisce la contabilità dell'organizzazione garantendo la regolarità degli atti amministrativi.

Firma congiuntamente al Segretario Generale tutte le operazioni finanziarie che impegnano l'Organizzazione.

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti eletti dal Congresso in seduta plenaria e con voto palese. Nomina al suo interno il Presidente.

La nomina in seno al Collegio è incompatibile con la carica di Segretario Generale di Strutture UILTEC.

Il Collegio ha il compito di controllare il rendiconto consuntivo della UILTEC nonché, periodicamente, la regolarità di tutte le registrazioni e le spese sostenute, proponendo alla Segreteria Nazionale ed al Tesoriere i miglioramenti ritenuti opportuni e segnalando eventuali deficienze.

Il Collegio presenta, altresì, al Congresso una relazione sui conti amministrativi e finanziari della UILTEC nell'intervallo di tempo che corre tra un Congresso ed un altro.

Modalità di costituzione del Collegio, di nomina del Presidente, di convocazione, di validità delle riunioni, di espressione del voto, di adozione delle decisioni sono previste nel Regolamento di Attuazione.

Art. 21

Il Collegio dei Probiviri Nazionale

Il Collegio dei Probiviri Nazionale è composto da sette componenti effettivi e cinque supplenti eletti dal Congresso in seduta plenaria e con voto palese. Nomina al suo interno il Presidente.

La nomina in seno al Collegio è incompatibile con la carica di Segretario Generale di Strutture UILTEC o componenti di analoghi Collegi di Probiviri di altra struttura UILTEC.

E' competente ad esaminare in prima istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dall'Esecutivo Nazionale ed, in seconda istanza, i ricorsi avverso le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri del Sindacato Regionale.

Modalità di costituzione del Collegio, di nomina del Presidente, di convocazione, di validità delle riunioni, di espressione del voto, nonché dei tempi di proposizione dei ricorsi e di adozione delle decisioni, sono previste nel Regolamento di Attuazione.

TITOLO III

Il livello regionale

Art. 22

Il sindacato regionale

Il Sindacato Regionale è il livello regionale della struttura organizzativa della UILTEC, il cui ambito di azione, di norma, coincide con quello amministrativo delle Regioni italiane. Nell'ambito regionale realizza l'unità organizzativa e politica delle iscritte e degli iscritti e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della UILTEC per la politica del territorio nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dai Congressi Nazionale e Regionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale e rese operative dall'Esecutivo Nazionale, nonché coordina tutti i Sindacati Territoriali e le Strutture di base.

Il Sindacato regionale ha sede, di norma, nella città capoluogo di regione. La struttura territoriale del capoluogo di regione, per effetto del processo di accorpamento, è un'unica entità giuridica, politica, organizzativa e finanziaria con la rispettiva struttura regionale, pur potendo conservare autonomi luoghi della partecipazione di iscritti o delegati.

Art. 23

Compiti

Il Sindacato Regionale svolge i seguenti compiti:

- a) Dirige la politica sindacale della categoria in ambito regionale con riferimento alle tematiche specifiche di tutti i comparti rappresentati;
- b) Rappresenta la UILTEC nei confronti di istituzioni, associazioni, enti che operino a livello regionale o interregionale, stipulando e gestendo, nell'ambito delle proprie competenze, accordi relativi a problemi occupazionali, di mobilità, del mercato del lavoro, di decentramento produttivo e quant'altro di interesse dei lavoratori organizzati;
- c) Assiste le strutture territoriali UILTEC nella contrattazione di prossimità, nei limiti stabiliti dal contratto collettivo di categoria e delle direttive espresse dagli organi collegiali della struttura nazionale;
- d) Pone in essere ogni iniziativa relativa alla contrattazione di secondo livello del comparto artigiano e promuove lo sviluppo della bilateralità nonché le politiche e le attività dello stesso;
- e) Concorre allo sviluppo dei servizi confederali e categoriali ed all'utilizzo degli stessi da parte dei lavoratori (patronato, assistenza fiscale, formazione professionale, tutela dei consumatori e degli inquilini, contrasto di ogni violenza, gestione del tempo libero, assistenza giuslavoristica, assistenza nelle conciliazioni);
- f) Promuove le iniziative di proselitismo per la presenza della UILTEC sui luoghi di lavoro;
- g) Svolge, nei confronti delle Strutture Territoriali, attività di supporto, coordinamento e orientamento delle politiche organizzative delle stesse;
- h) Si relaziona con la UIL confederale del medesimo livello.

Art 24

Organi

Gli organi del Sindacato Regionale UILTEC sono: a) il Congresso Regionale, b) il Consiglio Regionale, c) l'Esecutivo Regionale, d) la Segreteria Regionale, e) il Tesoriere Regionale, f) il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, g) il Collegio dei Probiviri Regionale.

Il Congresso Regionale, formato dalle delegate e dai delegati eletti nei Congressi Territoriali e dai delegati eletti nelle Assemblee di Base per il territorio capoluogo di regione (stante la specifica strutturazione organizzativa di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 25), e per le realtà regionali che non hanno articolazione territoriale, esamina e discute l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente nonché l'andamento della gestione politica ed organizzativa della Categoria Regionale, elegge al proprio interno il Consiglio Regionale, il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, il Collegio dei Probiviri Regionale, i delegati al Congresso Nazionale della UILTEC ed al Congresso dell'Unione Regionale UIL.

Il Consiglio Regionale UILTEC elegge al proprio interno il Segretario Generale Regionale, la Segreteria Regionale, il Tesoriere Regionale e l'Esecutivo Regionale.

Il Consiglio Regionale, l'Esecutivo Regionale, il Segretario Generale Regionale, la Segreteria Regionale, il Tesoriere Regionale, il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, il Collegio dei Probiviri Regionale, nel proprio ambito di competenza, hanno caratteristiche, funzioni e poteri simili a quelli degli omologhi Organi a cariche di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente Statuto.

Modalità di costituzione degli Organi, di convocazione, di validità delle riunioni, di espressione del voto e di adozione delle decisioni, sono previste nel Regolamento di Attuazione.

TITOLO III

Il livello territoriale

Art. 25

Il Sindacato Territoriale

Il Sindacato territoriale è il livello sub regionale della struttura organizzativa delle UILTEC. Compete all'Esecutivo Regionale, con ratifica dell'Esecutivo Nazionale, definire i contesti di organizzazione dei Sindacati Territoriali di propria competenza, tenendo in adeguato conto le dimensioni organizzative e avendo in considerazione l'articolazione della UIL confederale, rimanendo comunque non derogabile l'unità politica, organizzativa e finanziaria fra il livello regionale ed il territorio coincidente con la provincia del capoluogo regionale.

Nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dai Congressi Nazionale, Regionale e Territoriale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale e rese operative dall'Esecutivo Nazionale, nonché dal Sindacato Regionale, attua tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della UILTEC sul territorio, coordinando a sua volta le strutture di base.

Art. 26

Compiti

Il Sindacato Territoriale svolge i seguenti compiti:

- a) Dirige la politica sindacale della Categoria in ambito territoriale con riferimento alle tematiche specifiche di tutti i comparti rappresentati;
- b) Rappresenta la UILTEC nei confronti di istituzioni, associazioni, enti che operino a livello territoriale, stipulando e gestendo, nell'ambito delle proprie competenze, accordi relativi a problemi occupazionali, del mercato del lavoro, di decentramento produttivo e quant'altro di interesse dei lavoratori organizzati;
- c) Coordina e gestisce le piattaforme negoziali e sindacali nei confronti delle aziende e delle loro Associazioni, nel territorio di competenza, con il coinvolgimento delle strutture di base e partecipando alla contrattazione di prossimità;
- d) Realizza le iniziative di proselitismo per la presenza della UILTEC nei luoghi di lavoro;
- e) Concorre alla realizzazione dei servizi confederali e categoriali;
- f) Si relaziona con le articolazioni della UIL Confederale del medesimo livello.

Art. 27

Organi

Gli organi del Sindacato Territoriale UILTEC sono: a) il Congresso Territoriale, b) il Consiglio Territoriale, c) l'Esecutivo Territoriale, d) la Segreteria Territoriale, e) il Tesoriere Territoriale, f) il Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale.

Il Congresso Territoriale è formato dalle elette e dagli eletti dai Congressi delle strutture di base dei luoghi di lavoro presenti nell'ambito del territorio di competenza oppure, in caso di mancata costituzione e operatività delle strutture di base, dagli iscritti.

Il Congresso Territoriale esamina e discute l'attività del Sindacato sulla base della relazione della segreteria uscente nonché l'andamento della gestione politica ed organizzativa della Categoria Territoriale, elegge al proprio interno il Consiglio Territoriale, il Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale, i delegati al Congresso delle articolazioni della UIL Confederale di riferimento e al Congresso Regionale della UILTEC, secondo le norme dei Regolamenti Congressuali.

Il Consiglio territoriale elegge al proprio interno il Segretario Generale Territoriale, la Segreteria Territoriale, il Tesoriere Territoriale e, qualora lo ritenesse opportuno, l'Esecutivo Territoriale.

Il Consiglio Territoriale, l'Esecutivo Territoriale, la Segreteria Territoriale, il Segretario Generale Territoriale, il Tesoriere Territoriale, il Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale, nel proprio ambito di competenza, hanno caratteristiche, funzioni e poteri simili a quelli degli omologhi Organi a cariche di cui agli artt. 15, 17, 18, 19, 20 del presente Statuto.

Nel territorio del capoluogo, accorpato con la struttura regionale, possono comunque essere strutturati e resi operativi luoghi della partecipazione in cui coinvolgere i delegati sindacali ed i militanti espressioni degli iscritti di quei contesti.

Modalità di costituzione degli Organi, di convocazione, di validità delle riunioni, di espressione del voto e di adozione delle decisioni, sono previste nel Regolamento di Attuazione.

TITOLO IV

Il livello di base

Art. 28

Le articolazioni di base e nei luoghi di lavoro

La partecipazione delle iscritte e degli iscritti all'Assemblea, luogo di dibattito e di elaborazione politico-sindacale all'interno delle unità produttive, costituisce la forma primaria di democrazia.

I termini di svolgimento dell'azione sindacale della UILTEC, tramite l'Assemblea degli iscritti, sono regolati tenuto conto delle agibilità sindacali previste dai contratti e dagli accordi intersindacali.

L'organismo di base della UILTEC e del Sindacato Territoriale che riunisce i lavoratori iscritti alla UIL appartenenti alla stessa unità aziendale è il GAU (Gruppo Aziendale UILTEC).

Art. 29

Compiti

Il GAU svolge i seguenti compiti:

- a) Provvede all'azione di proselitismo e di tesseramento all'interno delle Aziende curando la raccolta delle adesioni a mezzo delega e garantendo il rapporto costante delle iscritte e degli iscritti con le strutture della UILTEC;
- b) Identifica le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di orientare le scelte e le attività politico-sindacali ai vari livelli di organizzazione;
- c) Provvede, di concerto con la Segreteria Territoriale della UILTEC, alla individuazione dei candidati per l'elezione delle RSU, RSA, RLS e dei delegati al CAE;
- d) Esercita attraverso i propri componenti nella RSU ed RSA, in accordo con UILTEC Territoriale ed in conformità alle norme contenute negli specifici contratti di lavoro, la contrattazione aziendale.

Art. 30

Organi

Gli organi del GAU sono: a) l'Assemblea degli iscritti, b) il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea, c) la Segreteria eletta dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea degli iscritti nella prima seduta stabilisce il numero dei componenti degli organismi.

Del Comitato Direttivo del GAU fanno parte di diritto i delegati della UILTEC eletti nella RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), nei RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e nei CAE (Comitati Aziendali Europei).

TITOLO V

Le caratteristiche degli Organi

Art. 31

Elettività delle cariche sociali

Gli incarichi negli Organi di tutte le Strutture ad ogni livello sono elettivi e sono ricoperti dalle iscritte e dagli iscritti della UILTEC, salvo la previsione di cui al 3° comma dell'art. 11 e casi eventualmente previsti nel Regolamento di Attuazione.

Ogni incarico in UILTEC non postula, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Art. 32

Equilibrio nella composizione degli organi

Nella composizione degli organi deve essere realizzata una equilibrata presenza di rappresentanza di genere, di età anagrafiche, dei diversi contesti lavorativi e settori produttivi nonché delle diverse Regioni e diversi territori.

Art. 33

Incompatibilità

Al fine di assicurare la più ampia ed articolata rappresentanza delle iscritte e degli iscritti ed una migliore funzionalità degli Organi, nonché di garantire l'autonomia rispetto alla politica e ad altri livelli associativi, si applicano, per tutti coloro che sono titolari di cariche direttive o esecutive della UILTEC, tutte le condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto della UIL Confederale.

Art. 34

Decadenza

Decadono dagli incarichi ricoperti e da componenti degli Organi:

- a) i Dirigenti di ogni livello dell'Unione di Categoria nei confronti dei quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari di cui al punto c) del primo comma dell'art. 55;
- b) tutti coloro per i quali, a giudizio dell'Esecutivo Nazionale, si ravvisino incompatibilità di cui all'art 33 del presente Statuto o funzionali;
- c) coloro che non partecipano alle riunioni degli organi di cui fanno parte secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

Art. 35

Limiti di età e di mandato

Sono previsti, in coerenza con lo Statuto della UIL confederale, limiti di età e di mandato per ricoprire incarichi negli Organi al fine di favorire l'alternanza nei ruoli ed il naturale avvicendamento dei dirigenti. Le norme e le modalità applicative sono dettagliate nel Regolamento di Attuazione.

Art. 36

Formazione

La UILTEC considera la formazione un'esigenza fondamentale per il radicamento e lo sviluppo della cultura sindacale e per la sua efficace azione nella società e, pertanto, i Sindacati Regionali d'intesa con i Sindacati Territoriali sono impegnati nel realizzare un sistema formativo permanente ed adeguato a tale scopo, utilizzando anche mezzi

finanziari all'uopo destinati dagli Organi Nazionali e coordinando con questi l'azione formativa nel quadro dell'iniziativa complessiva della UILTEC su questo tema.

Art. 37

Funzionamento degli organi: convocazione, legittimità delle riunioni, espressioni di voto

Gli Organi Collegiali o Monocratici delle Strutture Organizzative di ogni livello sono elettivi. La convocazione degli stessi, la validità delle riunioni, le modalità di espressione del voto nonché la determinazione dei quorum necessari per la validità delle delibere assembleari avvengono secondo le modalità previste dallo Statuto e del Regolamento di Attuazione.

TITOLO VI

Le articolazioni operative, i luoghi della ampia partecipazione, gli strumenti

Art. 38

Articolazioni operative del livello nazionale

Nell'ambito della UILTEC possono essere costituiti, ai diversi livelli della struttura organizzativa, Coordinamenti o Consulte o comunque momenti di partecipazione denominati Attivi, cui possono essere demandate specifiche attribuzioni. Tali articolazioni operative, costituite da soggetti con competenze in particolari settori per affrontare specifiche problematiche, svolgono, tra l'altro, un'attività di studio e approfondimento.

I Coordinamenti, le Consulte, gli Attivi e le strutture operative costituite nell'ambito delle articolazioni di livello nazionale, regionale e territoriale, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e programmazione comune delle strategie, costituiscono una rete che ha la molteplice funzione di coordinare, in modo organico, flessibile ed adattabile a tutti i contesti, tutte le iniziative e le azioni delle categorie e delle articolazioni confederali, nonché di promuovere una fattiva e concreta partecipazione di tutti le iscritte, gli iscritti, le lavoratrici, i lavoratori ed i cittadini tutti, proponendosi in tal modo quale sindacato dei cittadini.

Per le modalità di costituzione dei Coordinamenti, delle Consulte, degli Attivi e delle strutture operative costituite nell'ambito delle articolazioni di livello nazionale ed i compiti che possono svolgere, si rinvia al Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

La Segreteria Nazionale può articolare l'operatività del livello Nazionale in Dipartimenti aventi natura tematica, nominandone il Responsabile.

Art. 39

Articolazioni operative dei livelli Regionale e Territoriale

Articolazioni operative simili a quelle previste all'Art. 38 possono essere costituite anche ai livelli regionali e territoriali, sia come interfaccia di quelle operative a livello nazionale sia con caratteristiche ed ambiti di operatività autonomi.

Art. 40

Il Coordinamento per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere

Il Coordinamento per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere è uno strumento di partecipazione organizzato da tutti coloro che fanno o intendono fare di questa tematica materia centrale del proprio impegno sindacale ed è costituito a tutti i livelli della Struttura organizzativa.

Promuove, attraverso un costante dibattito, anzitutto fra le componenti femminili della UILTEC, una politica di pari opportunità ed in particolare si prefigge di concorrere alla realizzazione delle proprie finalità attraverso elaborazioni, proposte, studi sulla condizione femminile nel lavoro e nella società.

Le modalità operative ed organizzative del Coordinamento per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere sono specificate nel Regolamento di Attuazione.

Art. 41

La Conferenza di Organizzazione

La Conferenza di organizzazione è un appuntamento consultivo, di verifica ed orientamento che può essere organizzato nel periodo che intercorre fra un Congresso Nazionale ed un altro. Essa è composta dal Consiglio Nazionale, dai Revisori dei Conti, dai Proviviri Nazionali e dai Segretari dei Sindacati Regionali e Territoriali UILTEC, qualora non facciano parte del Consiglio Nazionale stesso. Ne fanno altresì parte un certo numero di delegati eletti dal livello Regionale nella misura attribuita in sede di convocazione della Conferenza.

Art. 42

L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è lo strumento consultivo attraverso il quale la UILTEC esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione ai fini della promozione della linea politica della stessa nell'ambito degli indirizzi congressuali.

Si riunisce almeno una volta tra un Congresso e l'altro o, quando ritenuto opportuno, su iniziativa della Segreteria Nazionale o dell'Esecutivo Nazionale che ne fissano l'ordine del giorno dei lavori, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale.

Le modalità di composizione, costituzione, convocazione, validità delle riunioni sono stabilite nel Regolamento di Attuazione.

Art. 43

La Consulta dei delegati sindacali di base

La Consulta dei Delegati Sindacali di Base ha lo scopo di riunire i delegati sindacali di base (RSU, RSA, RLS, RLST, CAE) o una rappresentanza degli stessi pianificata a livello regionale, provenienti dai diversi territori e luoghi di lavoro al fine di confrontarsi per uno scambio di esperienze e proposte sui problemi comuni e sulle modalità della rappresentanza dei lavoratori al fine di rafforzare la rete sindacale.

La Consulta dei delegati sindacali di base si riunisce su iniziativa dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 44

Le agibilità sindacali

I distacchi aziendali retribuiti ed il monte ore dei permessi nazionali, sono amministrati dalla Segreteria Nazionale con il coinvolgimento dell'Esecutivo Nazionale.

L'attribuzione del distacco sindacale dovrà assicurare prioritariamente l'agibilità a tempo pieno: della Segreteria Nazionale, del Segretario Generale Regionale e del Segretario Generale Territoriale.

Art. 45

La Bilateralità/Pariteticità

La UILTEC promuove e favorisce la bilateralità nell'ambito delle relazioni sindacali contribuendo a costituire organismi ad iniziativa di una o più associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro, quali sedi privilegiate per la realizzazione di forme di protezione sociale del lavoro in materia di previdenza complementare, sanità integrativa, ammortizzatori sociali, programmazione di attività formative ed elaborazione e raccolta di buona prassi nonché lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro, l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione di adempimenti in materia previsti dal D. Lgs. 81/08 (organismi paritetici), ed ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai Contratti Collettivi di riferimento.

Art. 46

Organi di stampa

L'Unione Nazionale può dar vita ad un organo ufficiale di stampa della categoria, anche di natura telematica. Il Direttore politico è il Segretario Generale. Il Direttore responsabile viene nominato dalla Segreteria Nazionale.

Art. 47

La Fondazione Euroenergia

Al fine di sviluppare l'attività di studio e di elaborazione, nonché di efficace gestione dei beni immobiliari e di quant'altro utile ai fini del raggiungimento degli scopi della categoria, la UILTEC ha promosso la costituzione della Fondazione Euroenergia, con la quale, fermo restando l'autonomia propria di ognuno dei due soggetti giuridici, intrattiene rapporti di collaborazione e pratica di sinergia.

PARTE TERZA

IL PATRIMONIO E L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 48

Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio della UILTEC è costituito da beni mobili ed immobili.

La UILTEC trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative versate dagli iscritti;
- b) Proventi delle attività istituzionali, quali le quote di servizio e quanto derivante dalle iniziative realizzate anche da soggetti sindacali unitari costituiti dalla UILTEC, nonché da rendite di patrimonio;
- c) Contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Le iscritte e gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretendere, in caso di recesso, la restituzione di quanto versato.

Art. 49

Finanziamento

Tutte le strutture e le articolazioni della UILTEC traggono le risorse finanziarie necessarie per il proprio funzionamento da specifiche attribuzioni dei proventi derivanti dalle quote associative secondo i criteri fissati dall'Esecutivo Nazionale e definiti dal Regolamento di Attuazione.

La Segreteria Nazionale, informandone in sede di bilancio l'Esecutivo Nazionale, può fissare (caso per caso) contributi straordinari aggiuntivi alle quote associative a favore delle articolazioni Regionali e Territoriali.

Costituiscono altresì fonti di finanziamento:

- a) eventuali contributi volontari dei cittadini o dei lavoratori per il sostegno dell'attività sindacale;
- b) sottoscrizioni autorizzate ogni volta dall'Esecutivo Nazionale, Regionale o Consiglio Territoriale, specificando le modalità ed i tempi della raccolta, con successiva informazione circa l'utilizzo della stessa.

In ogni caso deve essere rilasciata la ricevuta.

Art. 50

Autonomia amministrativa e responsabilità

Gli organi di qualsiasi livello della UILTEC sono giuridicamente ed amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni in ogni modo contratte.

La UILTEC, nei confronti di terzi ed in giudizio, risponde unicamente delle obbligazioni contratte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale. Non risponde delle obbligazioni contratte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dai Sindacati Regionali, dai Sindacati Territoriali, dalle Strutture di Base e da qualsiasi struttura di ogni ordine e grado ad esse afferenti o aderenti, o dai soggetti che agiscono in loro nome e conto.

I rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla struttura nazionale della UILTEC a favore delle altre strutture costituiscono attività di supporto politico, organizzativo ed economico prestato senza assunzione di responsabilità.

I Segretari Generali ed i Tesorieri delle strutture UILTEC sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali e riguardanti la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale.

La Segreteria Nazionale, anche mediante iniziative di audit, quale strumento di supporto ad ogni articolazione in questo ambito di azione, può predisporre in qualsiasi momento ispezioni per il controllo amministrativo e contabile dei Sindacati Regionali e Territoriali e, laddove emergessero delle irregolarità, ha facoltà, con decisione dell'Esecutivo, d'intervenire come previsto dall'art. 54.

Nel Regolamento di Attuazione si definiscono gli obblighi di tenuta della contabilità, redazione ed approvazione dei bilanci nonché deposito e pubblicizzazione e della conservazione della documentazione.

PARTE QUARTA

LE NORME DISCIPLINARI

Art. 51

Rispetto dello Statuto

Tutti gli iscritti alla UILTEC e tutti coloro che ricoprono cariche negli Organi della UILTEC a qualsiasi livello della struttura organizzativa sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Art. 52

La gestione straordinaria

L'Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può procedere allo scioglimento degli Organi dei Sindacati Regionali e Territoriali, nei seguenti casi:

- a) Assenza di un Organo dirigente;
- b) Mancato funzionamento degli Organi dirigenti;
- c) Incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) Accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- e) Esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli Organi statutari della UILTEC o della UIL, tale da danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- f) Mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli Organi statutari collegiali della UILTEC nazionale nell'ambito di vertenze sindacali di carattere nazionale o di altre situazioni o eventi di analoga rilevanza politico- sindacale;
- g) Convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
- h) Mancata conformazione alle disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 5 del presente Statuto.

Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, con la stessa maggioranza ivi prevista, l'Esecutivo Nazionale nomina un Commissario che, per non più di sei mesi o, in casi eccezionali, di un anno provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e concentra in sé tutti i poteri statutariamente attribuiti ad ogni altro Organo statutario. Entro il predetto periodo, il Commissario provvederà a convocare il Congresso competente.

La Segreteria Nazionale, nei casi di urgenza, ha facoltà di procedere alla gestione straordinaria con le medesime modalità di cui sopra con ratifica, nella prima riunione successiva, da parte dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 53.

La reggenza

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui il Segretario Generale Regionale o Territoriale UILTEC per gravi motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa della decisione degli organi deputati, la Segreteria Nazionale, d'intesa con la struttura medesima, può nominare un Reggente che, unitamente agli altri componenti della locale Segreteria e al Consiglio, assumerà la responsabilità della struttura.

Art. 54

La gestione amministrativa straordinaria ad acta

In caso di irregolarità amministrativa e/o nel tesseramento evidenziata dalla Segreteria, l'Esecutivo Nazionale della UILTEC, può deliberare la gestione amministrativa straordinaria ad acta di una struttura di qualsiasi livello, gestione che si concretizza nella nomina di un commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della struttura.

Al Commissario ad acta sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo collegiale (Consiglio o Esecutivo Regionale, Consiglio Territoriale) della struttura e all'istanza che lo ha nominato.

La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

La Segreteria Nazionale, nei casi di urgenza, ha facoltà di procedere alla Gestione amministrativa straordinaria ad acta con le medesime procedure di cui sopra, con ratifica, nella prima riunione successiva, da parte dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 55

Provvedimenti disciplinari

Ogni atto o comportamento posto in essere dall'iscritto in violazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle delibere assunte dagli Organi Statutari e che sia, anche solo potenzialmente, idoneo a ledere l'immagine della UILTEC sia nell'ambito che fuori dall'ambito dell'attività sindacale, incorrono, a seconda della gravità della condotta, nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo scritto;
- b) Sospensione dall'iscrizione da uno a sei mesi;
- c) Sospensione o destituzione dalla carica ricoperta;
- d) Espulsione.

Gli Organi competenti a comminare i provvedimenti disciplinari sono l'Esecutivo Nazionale, che interviene anche a seguito di segnalazioni da parte degli Organi di qualsiasi livello della struttura organizzativa, e l'Esecutivo Regionale per le sanzioni di cui alla lettera a).

La sanzione di cui al punto d) può essere comminata esclusivamente dall'Esecutivo Confederale Nazionale, su proposta dell'Esecutivo Nazionale UILTEC, con le modalità e le procedure definite nello Statuto e nel Regolamento di Attuazione della UIL.

Nei casi di particolare gravità e urgenza, la Segreteria Nazionale UILTEC può procedere all'irrogazione delle sanzioni di cui ai punti b) e c); in tal caso il provvedimento dovrà essere ratificato dall'Esecutivo Nazionale nella sua prima riunione.

Le modalità, i termini e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono dettagliate nel Regolamento di Attuazione.

Il destinatario di qualsiasi provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale e/o Nazionale.

PARTE QUINTA NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56

Validità dello Statuto

Il presente Statuto regola la vita della UILTEC, dell'articolazione nazionale, nonché di quelle regionali, territoriali e di base.

I Sindacati Regionali e Territoriali adottano il presente Statuto laddove siano sprovvisti di un proprio autonomo analogo strumento, ovvero, in caso ne siano provvisti, adeguano i contenuti dei loro Statuti uniformandoli con il presente, che ha comunque prevalenza in caso di discordanza.

Art. 57

Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale della UILTEC, salvo apposita delibera adottata in sede congressuale che attribuisca uno specifico mandato al Consiglio Nazionale.

Art. 58

Regolamento di attuazione dello Statuto

Per la concreta applicazione delle norme contenute nel presente Statuto e per una migliore regolamentazione dell'Organizzazione sindacale, il Consiglio Nazionale della UILTEC, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, adotta il "Regolamento di Attuazione".

Art. 59

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia allo Statuto della UIL.

Art. 60

Scioglimento

Lo scioglimento della UILTEC può essere deliberato solo dal Congresso Nazionale della UILTEC a maggioranza dei tre quarti dei componenti e previo il consenso della UIL.

Il Congresso nominerà i liquidatori ed il patrimonio residuo sarà devoluto alla UIL, a meno che lo scioglimento della UILTEC non sia nel quadro di una nuova articolazione del sindacato a ridefinizione del perimetro della rappresentanza. In tal caso il patrimonio residuo transiterà verso il nuovo soggetto sindacale.

Art. 61

Norme transitorie

Entro centottanta giorni dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio Nazionale provvede a deliberare l'adozione del Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Entro 180 giorni dall'approvazione del Regolamento di Attuazione, le Articolazioni regionali e territoriali, e per esse i rispettivi Consigli, provvedono ad adeguare composizioni degli Organi e modalità operative a quanto previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione.

Entro 180 giorni dall'approvazione dello Statuto, l'Esecutivo Nazionale provvede ad effettuare la revisione di tutti gli atti posti in essere a qualsiasi titolo con soggetti terzi, al fine di poter effettuare le opportune valutazioni e gli eventuali adeguamenti alla luce delle modifiche statutarie.

